# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4099-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 30 ottobre 1975 (Stampato n. 1933)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(RUMOR)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(REALE ORONZO)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(VISENTINI)**

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
**(MARCORA)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**(DONAT-CATTIN)**

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(DE MITA)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 novembre 1975*

—

Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967

*Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base all'articolo 79, comma 6, del regolamento, cui si è richiamata la Commissione esteri nella seduta del 17 dicembre scorso, avrei potuto rimettermi puramente e semplicemente alla relazione governativa del disegno di legge.

E in effetti mi rimetto a quella relazione per quanto riguarda l'illustrazione del contenuto degli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Qui devo solo aggiungere alcune precisazioni riferentisi all'articolato del disegno di legge.

In primo luogo vorrei sottolineare come l'articolo 3 sia un articolo di delega al Governo perché emani con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme di esecuzione degli Atti internazionali: procedura non nuova e pienamente giustificata.

All'articolo 4 poi viene prevista la iscrizione nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle somme necessarie per la partecipazione dell'Italia all'OMPI e alle altre unioni, eccetto quella di Berna.

Viene spontaneo chiedersi come si provvede a quella di Berna ed è bene precisare, per chiarezza, che essa è iscritta al capitolo 2595 del bilancio della Presidenza del Consiglio per il 1974 e al capitolo 3005 della stessa Presidenza del Consiglio per il 1975 e 1976.

All'articolo 6 vi sono due errori materiali che sono stati corretti con messaggio del Senato alla nostra Commissione bilancio, dopo che già era stato stampato il testo della Camera che porta il n. 4099; si tratta di correggere al secondo comma il capitolo 1481 in capitolo 4071 e al terzo comma il capitolo 3523 in capitolo 6856.

L'ultima osservazione da fare è quella riguardante le norme transitorie previste all'articolo 21 del I Atto internazionale oggetto del disegno di legge in esame.

Vi si dice che per cinque anni dal momento della entrata in vigore della Convenzione (dopo la ratifica da parte di dieci Stati) gli altri Stati godranno degli stessi diritti degli Stati membri anche prima di aver provveduto alla ratifica.

Ora i cinque anni sono scaduti il 25 aprile scorso e quindi è necessario ed urgente provvedere alla definitiva approvazione del disegno di legge perché l'Italia possa riacquistare i diritti previsti.

SALVI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:

*a*) Convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

*b*) Atto recante revisione della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale;

*c*) Atto recante revisione della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;

*d*) Atto recante revisione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;

*e*) Atto recante revisione dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

*f*) Atto addizionale all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;

*g*) Atto recante revisione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli Atti stessi.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli Atti stes-

ART. 3.

*Identico.*

si, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione di detti Atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.

ART. 4.

La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed alle Unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attività delle Unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975:

quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo n. 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;

quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*